ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA E NUOVA DISCIPLINA DEI RELATIVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 24

Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od entrati a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari

I sacerdoti che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti fuori del territorio italiano senza essersi avvalsi, per qualsiasi motivo, dell'iscrizione al Fondo o della prosecuzione volontaria, possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al versamento dei contributi volontari ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge. La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoga facolta' spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa. Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono dovuti gli indennizzi al tasso legale.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici
Estremi	Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-previdenza-del-clero-e-dei-ministri-di-culto/art-24-sacerdoti-trasferitisi-fuori-del-territorio-italiano-od-entrati-a-far

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it